



COMUNE DI CAVOUR

C.A.P. 10061

PROVINCIA DI TORINO

tel 0121/69374

fax 0121/609196

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

E-mail: vigili.cavour@fassi.it

ORDINANZA N. 5

Oggetto: atti vietati su tutte le strade comunali e loro pertinenze, manutenzione piantagioni di siepi ed alberi radicati lungo il ciglio, manutenzione delle ripe, libero deflusso delle acque piovane, deposito rifiuti o materiale di qualsiasi specie.

IL SINDACO

Considerata la necessità di ribadire le norme che disciplinano la manutenzione del patrimonio stradale comunale e gli atti vietati sullo stesso, a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità del territorio del Comune di Cavour;

Visti gli articoli del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm., Nuovo Codice della Strada che disciplinano gli argomenti indicati in oggetto;

ORDINA

- di mantenere le piantagioni e le siepi radicate sul ciglio stradale in modo da non restringere e/o danneggiare la strada, tali da rappresentare un grave pericolo per la viabilità sia per le non più buone condizioni vitali sia per condizioni meteorologiche avverse (neve, pioggia, vento, ecc.) in modo; di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i confine stradale (**art. 29 Cds sanzione pecuniaria prevista da un minimo di € 148.00 ad un massimo di € 594.00 con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi**);
- di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade comunali sia a monte che a valle delle medesime, in stato tale da impedire franamenti e/o cedimenti del corpo stradale (**art. 31 Cds sanzione pecuniaria prevista da un minimo di € 148.00 ad un massimo di € 594.00 con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi**);
- il divieto di impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico (**art. 15 Cds sanzione pecuniaria prevista da un minimo di € 22.00 ad un massimo di € 88.00 con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi**);
- il divieto di gettare e/o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; di apportare e/o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni (**art. 15 Cds sanzione pecuniaria prevista da un minimo di € 22.00 ad un massimo di € 88.00 con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi**);

Nel caso in cui i responsabili non abbiano provveduto agli obblighi di cui sopra, si provvederà coattivamente mediante l'impiego della squadra tecnico-manutentiva dell'Ufficio Tecnico di questo Comune con relativo addebito dei costi ed all'applicazione delle sanzioni previste del D.Lgs. sopra citato.

Si richiama infine l'attenzione sulle responsabilità, anche di ordine penale, nel caso di danni a persone o cose anche conseguenti all'eventuale interruzione del pubblico transito.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 30 gennaio 2007

IL SINDACO
(rag. Silvio Fenoglio)